

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1979

Modifica agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'interno

ONOREVOLI SENATORI. — Gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto, cattolici o meno, hanno bisogno, per l'accettazione di eredità, legati o donazioni, nonchè per l'acquisto di immobili, di essere autorizzati in conformità della disciplina generale vigente per i corpi morali: questo controllo del potere esecutivo si esplica e per gli acquisti a titolo gratuito, sia « inter vivos » che « mortis causa », e per quelli a titolo oneroso.

L'originaria disciplina stabiliva che gli enti suddetti non potessero acquistare immobili od accettare donazioni, eredità o legati senza autorizzazione, da concedersi con regio decreto su proposta del Ministro dell'interno e con il parere del Consiglio di Stato, ogni qualvolta si fosse trattato di atti del valore superiore a trecentomila lire. Tale normativa, contenuta nell'articolo 9 della legge 27 maggio 1929, n. 848, venne modificata con la legge 13 ottobre 1950, n. 846. Analoga disciplina (articolo 12 della legge n. 848 del 1929) veniva dettata per gli atti, compiuti dagli enti di culto, eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Con legge 11 marzo 1953, n. 150, venne data delega al Governo per l'attuazione del decentramento ad organi periferici, con larghi poteri deliberativi, di attribuzioni fino all'epoca spettanti ad organi centrali delle Amministrazioni dello Stato, al fine di attuare lo snellimento e l'acceleramento delle procedure.

Nello spirito di tale normativa ed in attuazione della delega ricevuta, il Governo, decentrando i servizi del Ministero dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, agli articoli 21 e 22 dispose anche in materia di tutela degli enti ecclesiastici, attribuendo, non solo per le vendite e per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, ma anche per gli acquisti di immobili e per le donazioni, lo esercizio della tutela non soltanto al Ministero dell'interno, ma, in larga misura, anche alle prefetture.

Per l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità o legati, per i beni di valore superiore a lire 25 milioni, veniva confermata la procedura più laboriosa e più

lunga conseguente all'intervento del Ministero dell'interno (istruttoria preliminare in prefettura, trattazione presso il Ministero, parere del Consiglio di Stato, emanazione del decreto presidenziale, sua registrazione alla Corte dei conti), peraltro innovando che, per le somme inferiori, l'autorizzazione fosse, invece, concessa con decreto del prefetto competente per territorio.

Allo stesso modo, per le vendite di beni e per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, la competenza veniva lasciata al Ministero dell'interno solo per cifre molto elevate (vendite a trattativa privata per un valore eccedente le lire 15 milioni, vendite a licitazione privata per un valore eccedente le lire 20 milioni, vendite a pubblici incanti per un valore eccedente 30 milioni, altri atti per un valore eccedente 30 milioni): il resto veniva rimesso alla competenza delle prefetture.

* * *

Onorevoli senatori, nella presente situazione economico-finanziaria, considerato il diminuito potere di acquisto della moneta, volendo rispettare i principi informativi cui si ispirò il legislatore del 1953 con la legge sul decentramento amministrativo (snellimento e acceleramento delle procedure), nonché il giusto orientamento ispiratore della legislazione è da ritenere necessario

l'aumento dei limiti di somma per i quali non si debba arrivare fino al Ministero dell'interno, rimanendo, invece, nell'ambito provinciale delle prefetture.

A conclusione, due considerazioni: la prima, che in questi lunghi anni, decorsi dal 1954, le prefetture hanno operato con particolare prudenza e senso di responsabilità nell'esercizio della più ampia competenza loro attribuita; la seconda, che, allo stato, rimanendo fermi gli attuali limiti di somma, per ovvie necessità di cose, vengono a confluire presso l'Amministrazione centrale — con evidente grave disagio per gli enti interessati — procedure aventi per oggetto beni la cui consistenza, in termini di valore comparato, è di gran lunga inferiore a quella cui fece riferimento il legislatore del 1954, nel determinare i limiti di somma. Per altro, l'adeguamento di detti limiti viene proposto in misura molto ristretta, del che ci si può agevolmente rendere conto raffrontando, in termini di effettivo potere di acquisto, i nuovi limiti con quelli originari fissati dal legislatore del 1929.

La nuova normativa potrebbe pertanto concretarsi nel seguente disegno di legge, nella precedente legislatura già esaminato dalla 1ª Commissione del Senato, che viene sottoposto all'attenzione dei senatori, estendendo gli stessi criteri per analoghi atti compiuti dagli enti di culto diversi da quello cattolico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 9 della legge 27 maggio 1929, n. 848, modificato con l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto di qualsiasi natura non possono acquistare beni immobili, nè accettare donazioni, eredità o legati senza autorizzazione.

Questa, salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, quando si tratti di acquisto a titolo oneroso di immobili, il cui valore sia superiore a lire 100 milioni ovvero di accettazione di donazioni, eredità o legati che comprendano beni immobili di valore superiore a lire 100 milioni.

Negli altri casi, l'autorizzazione è concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede l'istituto ecclesiastico o l'ente di culto, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.

Per i trasferimenti di beni immobili di cui all'articolo 29, lettera *b*), ultimo comma, del Concordato, l'autorizzazione è concessa con decreto del prefetto, anche se il valore sia superiore alle lire 100 milioni ».

Art. 2.

Gli articoli 24 e 25 del regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, successivamente modificati con l'articolo 22 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, sono sostituiti dal seguente:

« Il Ministro dell'interno, udito il Consiglio di Stato, provvede, con proprio decreto, concedendo o negando l'autorizzazione:

1) quando si tratti di vendita a trattativa privata di beni immobili o mobili per un valore eccedente le lire 60 milioni;

2) quando si tratti di vendita di beni a licitazione privata per un valore eccedente le lire 80 milioni;

3) quando si tratti di vendita a pubblici incanti per un valore eccedente le lire 100 milioni;

4) quando si tratti di alcuno degli altri atti o contratti indicati nell'articolo 13 della legge, se il valore eccede le lire 100 milioni, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di legge o di sentenza passata in cosa giudicata.

Negli altri casi l'autorizzazione è data dal prefetto ».

Art. 3.

L'articolo 16 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, modificato dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Gli istituti indicati nell'articolo 13 non possono acquistare beni immobili, nè accettare donazioni, eredità o legati senza preventiva autorizzazione.

L'autorizzazione è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, quando si tratti di acquisti a titolo oneroso di immobili il cui valore sia superiore a lire 100 milioni, ovvero di accettazione di donazioni, eredità o legati che comprendano beni immobili di valore superiore a lire 100 milioni.

Negli altri casi, l'autorizzazione è concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede l'ente, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218, e nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.

L'autorizzazione è chiesta con domanda del legale rappresentante dell'ente, diretta al Ministero dell'interno o al prefetto, secondo le rispettive competenze, e corredata dei documenti necessari e del riassunto dello stato patrimoniale dell'ente stesso.

La domanda è presentata alla prefettura, la quale, qualora si tratti di autorizzazione spettante alla competenza ministeriale, trasmette gli atti al Ministero dell'interno, previa la relativa istruttoria ».

Art. 4.

L'articolo 19 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, modificato dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dell'interno, udito il Consiglio di Stato, provvede con proprio decreto, concedendo o negando l'autorizzazione:

1) quando si tratti di vendita a trattativa privata di beni per un valore eccedente le lire 60 milioni;

2) quando si tratti di vendita a licitazione privata di beni per un valore eccedente le lire 80 milioni;

3) quando si tratti di vendita a pubblici incanti di beni per un valore eccedente le lire 100 milioni;

4) quando si tratti di alcuno degli altri atti o contratti indicati nel capoverso dell'articolo precedente per un valore eccedente le lire 100 milioni, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di legge o di sentenza passata in cosa giudicata.

Negli altri casi l'autorizzazione è data dal prefetto ».